

## LINEE GUIDA SULL' IDENTIFICAZIONE E SULL'ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

L'accoglienza dei **minori stranieri non accompagnati** è regolata dal d. l. **18 agosto 2015, n. 142** (*Attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE*), come modificato ed integrato dalla L. **7 aprile 2017 n. 47** (*Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*), e dal recente d.l. **22 dicembre 2017 n. 220** (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142*).

Nell'art. 2 della legge 47/17 viene definito **minore straniero non accompagnato**: *il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.*

Pertanto, a contrario, il minore straniero può considerarsi "accompagnato" non solo allorché sia con il genitore, ma anche affidato ad un parente entro il quarto grado, purché l'esistenza del legame parentale sia documentalmente provata; analogamente può considerarsi "accompagnato" il minore affidato a persona titolare di un provvedimento formale che gli conferisca il potere di rappresentanza, sempre che tale potere sia attribuito in maniera formale.

E' opportuno che tutti i casi dubbi (ad esempio in caso di kafala) vengano segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per consentire una attenta valutazione della situazione di fatto.

Gli artt. 18 e 19 e 19 bis del D.L. 142/15 e succ. mod. disciplinano compiutamente le forme di **accoglienza e tutela** nei confronti dei MSNA, nonché le attività da compiere per la loro **identificazione** nonché i successivi **provvedimenti dell'A G**, prevedendo in particolare che:

- A. **Strutture di accoglienza**: i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati (SPRAR); in caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui sopra, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. In ogni caso la legge fa espresso divieto di collocare i minori stranieri non accompagnati nei CAS per adulti.
- B. **Collocamento**: il minore è affidato al responsabile della struttura, come sopra scelta, il quale ne assume temporaneamente, la responsabilità e la rappresentanza legale, fino alla nomina del tutore (che avverrà come innanzi descritto). Tale atto di affidamento deve essere adeguatamente documentato e trasmesso al Servizio Sociale del comune nel quale lo straniero si trova e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per l'avvio degli interventi giudiziari (vedi infra segnalazione all' A.G. ). Pertanto, lo stesso deve contenere tutte le informazioni acquisite dal minore che possano essere utili ai fini dell'identificazione nonché quelle relative al fotosegnalamento.
- C. **Colloquio iniziale**: Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima

accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione.

Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

Il minore sarà poi sentito da un Giudice del Tribunale per i Minorenni allorquando gli atti perverranno allo stesso.

- D. **Identificazione:** dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria, l'identità del MSNA, è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio e previa consultazione del sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste. In tal senso l'intervento della Autorità diplomatico-consolare non deve essere richiesto allorquando il minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, ovvero quando tale emergenza sia emersa nel colloquio o il minore abbia espresso la volontà di non volersene avvalere. L'identificazione va effettuata entro dieci giorni.

- E. **Accertamento dell'età:** qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata dal minore, non superabili con il ricorso alla documentazione anagrafica o con la collaborazione dell'Autorità diplomatica-consolare, (con i limiti sopra indicati), la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa, previa trasmissione di tutta la documentazione acquisita nonché le risultanze dello SDI.

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto, alla presenza del tutore, in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona. Il minore straniero deve sempre ricevere adeguate informazioni, in ossequio ai principi sanciti in materia di protezione dei diritti dei minori e della normativa vigente a livello internazionale e nazionale, dai sanitari che procedono, con la collaborazione del Servizio Sociale, sulle finalità e sulla tipologia degli accertamenti medico-legali ai quali sarà sottoposto.

Il risultato dell'accertamento sociosanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, e soprattutto in una lingua che possa comprendere. Pertanto si ribadisce l'importanza della presenza del mediatore e del tutore. Gli esiti andranno altresì trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che ha disposto l'accertamento indicando, il margine di errore. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

Il decreto accertativo dell'età, come per legge, verrà emesso dal Tribunale per i Minorenni.

Al fine di evitare il ripetersi di accertamenti già effettuati l'esito dell'accertamento va doverosamente e tempestivamente comunicato all'Autorità di Pubblica Sicurezza al fine del suo inserimento allo SDI.

Comunque per i minori stranieri non accompagnati ritrovati o presenti nel territorio del comune di Salerno, si applicheranno, ai fini dell'accertamento dell'età, le disposizioni di cui al protocollo sottoscritto in data 01/03/2018

Al di fuori del comune di Salerno, e nelle more di eventuale sottoscrizione di analoghi protocolli, sarà cura dell'ente locale provvedere a segnalare prontamente alla Procura della Repubblica per i minorenni la sussistenza di dubbi sull'età, ed una volta ottenuta la richiesta dal procuratore della Repubblica procedere ai necessari accertamenti sanitari, secondo le forme di legge.

**F. Segnalazione alla A.G. competente e provvedimenti conseguenti:**

Al fine di semplificare l'iter procedimentale, la comunicazione di cui all'art. 19 comma 5 sopra indicata andrà data al solo Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, che provvederà poi ad inoltrare ricorso al Tribunale per i minorenni richiedendo sia l'apertura della tutela che la ratifica delle misure di accoglienza predisposte dall'ente locale.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza provvederà altresì, alla comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento ed il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati

Certi della consueta fattiva disponibilità e collaborazione da parte delle SS.LL., e nel restare disponibili per ogni ulteriore eventuale confronto, ringraziamo porgendo cordiali saluti.

**Il Presidente del Tribunale**

**Pasquale Andria**



**Il Procuratore della Repubblica**

**Patrizia Imperato**

